

COMUNE DI VENAUS  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 2 del 10.01.2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2017 COME  
DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE

Punto n. \_\_\_\_

Seduta \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Delibera n. \_\_\_\_\_

PRESENTI: \_\_\_\_\_

ASSENTI: \_\_\_\_\_

# COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 2 del 10.01.2017

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2017 COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. 10/2014 del 22.04.2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2015 del 22.12.2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU a decorrere dall'anno 2016 e che vengono qui confermate per l'anno 2017;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** il Decreto “mille proroghe”, il quale stabilisce che, per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, vengono **confermate per l'anno 2017** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e le detrazioni già in vigore nel 2016 (cfr. deliberazione di C.C. n. 8/2015 del 5 giugno 2015), come di seguito riportato:

**- ALIQUOTA 4,00 per mille**

per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti** , e relative pertinenze; le altre abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti dall'imposta I.M.U

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille;*

**Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**- ALIQUOTA 10,60 per mille** : altri fabbricati categoria B; categoria D, ad eccezione del D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014 ; categorie C3, C4, C5 ed A10; AREE EDIFICABILI;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

**- ALIQUOTA 8,60 per mille**

**per tutti gli altri immobili classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e categorie C1, C2, C6 e C7.**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)*

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**Esenti poiche' comune in zona montana Istat**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Ciò premesso si propone che il Consiglio

#### **DELIBERI**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2) di confermare per l'anno 2017** le seguenti aliquote per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU"** come deliberate nel precedente anno 2016 (cfr deliberazione C.C. n. 29/2015 del 22.12.2015) :

- **ALIQUOTA 4,00 per mille**

per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti** , e relative pertinenze; le altre abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti dall'imposta I.M.U

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)*

**Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **ALIQUOTA 10,60 per mille** : altri fabbricati categoria B; categoria D, ad eccezione del D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014 ; categorie C3, C4, C5 ed A10; AREE EDIFICABILI;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

- **ALIQUOTA 8,60 per mille**

per tutti gli altri immobili classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e categorie C1, C2, C6 e C7.

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)*

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**Esenti poiche' comune in zona montana Istat**

**3) di determinare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

**a) per l'unità immobiliare** appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 se presenti adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**4)** di dare atto che tali aliquote e detrazioni continueranno ad avere efficacia dal 1 gennaio 2017 ;

**5)** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2014;

**6)** di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **PARERI**

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

##### **AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :  
Favorevole

Venaus li, 10.01.2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
Lombardi Marco

---

##### **AREA FINANZIARIA**

Parere di regolarità contabile :  
Favorevole

Venaus li, 10.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Lombardi Marco